

REGOLAMENTO (CE) N. 586/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2001****recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 17, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1165/98 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
- (2) Ai sensi degli articoli 3 e 17, lettera c), del regolamento (CE) n. 1165/98, sono necessarie norme di attuazione concernenti la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI).
- (3) La definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI) si basa sulla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione ⁽³⁾ (NACE rev. 1). I raggruppamenti principali di industrie (RPI) sono distinti al livello di gruppo (3 cifre).
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI)**

L'attribuzione dei gruppi NACE Rev. 1 ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) è definita nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2001.

Articolo 2**Non disponibilità di dati al livello di gruppo NACE Rev. 1**

Gli Stati membri che non calcolano i dati statistici oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 al livello di dettaglio dei gruppi NACE Rev. 1 possono calcolare le ponderazioni nazionali per i gruppi appartenenti a una determinata divisione allo scopo di suddividere in gruppi i dati relativi alla divisione.

Gli Stati membri che applicano l'attribuzione ai raggruppamenti principali di industrie (RPI) in parte o interamente in base alle divisioni NACE Rev. 1 comunicano a Eurostat le ponderazioni utilizzate per la suddivisione nei gruppi NACE Rev. 1.

Articolo 3**Applicazione delle definizioni**

Gli Stati membri applicano le definizioni enunciate nell'allegato per i dati statistici comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1165/98 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'applicare le definizioni enunciate nell'allegato, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per far sì che i dati statistici esistenti oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98 siano riveduti, per mezzo di ricalcolo o di stima, per conformarsi a tali definizioni.

Articolo 4**Informazioni sulla conformità alle definizioni**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente sulla conformità dei rispettivi dati statistici alle definizioni enunciate nell'allegato.

Articolo 5**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.